



L'anno duemilaquattordici, addì **11 febbraio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 7830 del 6 febbraio 2014, integrato con nota prot. n. 8646 dell'11 febbraio 2013, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s** .....

**Sono presenti:** il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Antonello Folco Biagini, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggiaro (entra alle ore 16.10), prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma, prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.10), prof. Augusto D'Angelo, prof.ssa Paola Panarese, i rappresentanti del personale: Tiziana Germani, Pietro Maioli, Carlo D'Addio, Roberto Ligia, i rappresentanti degli studenti: Diana Armento, Valeria Roscioli, Pierleone Lucatelli, Manuel Santu e Stefano Capodieci.

**Assistono:** il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giorgio Spangher, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Eugenio Gaudio, i Prorettori: prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini, prof. Giancarlo Ruocco e la Rappresentante degli assegnisti e dottorandi: Valentina Mariani.

**Assenti giustificati:** Beniamino Altezza.

**Assenti:** Maria Gabriella Condello.

**Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.**

.....**o m i s s i s** .....



### Linee guida in materia di Analisi di Impatto della Regolazione (A.I.R.).

Senato  
Accademico

Sezione di

11 Feb. 2014

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
AREA AFFARI LEGALI  
Il Direttore  
Dott.ssa Antonella Evaristi

AREA AFFARI LEGALI  
Capo Ufficio Studi e Consulenze  
Sig.ra Antonella Evaristi

*Allegato*

AREA AFFARI LEGALI  
Ufficio Studi e Consulenze  
Il Direttore  
Dott.ssa Antonella Evaristi

*Lu*

*[Signature]*

72

Il Presidente presenta per la discussione la seguente relazione predisposta dal Settore Studi, Consulenze e Documentazione - Ufficio Studi e Consulenze dell'Area Affari Legali.

Si ricorda che il Piano della Performance di Ateneo per il 2013 ha previsto la predisposizione di Linee Guida in materia di Analisi di Impatto della Regolazione (A.I.R.).

La particolarità dell'argomento, lo stato dell'arte in materia di Analisi di impatto della regolazione a livello nazionale e la sua originalità, quasi assoluta, nel panorama universitario, hanno necessitato di una ricognizione molto approfondita della materia e delle relative possibilità di recepimento culturale prima ancora che procedurale.

In altri termini, si è trattato di delineare un percorso di qualità della normazione interna di Ateneo all'interno del più generale percorso intrapreso nel corso degli ultimi anni dalla Sapienza verso il miglioramento continuo attraverso un complesso sistema di attività volte a tenere sotto controllo e a migliorare i processi e gli esiti dei medesimi nell'ottica di creare "Valore" per l'Ateneo, adeguando la disciplina nazionale in materia di Analisi di Impatto della Regolazione al Sistema-Sapienza.

Sulla base delle risultanze del suddetto approfondimento e senza perdere di vista le coordinate interne di sistema, anche e soprattutto a livello organizzativo, si è arrivati alla definizione di apposite Linee Guida.

Si è ritenuto utile viepiù corredarle di:

- una sezione dedicata alla definizione delle tecniche redattive di atti normativi e regolamentari, utili ai fini dell'elaborazione di testi normativi chiari, esaustivi ed efficaci, da sottoporre successivamente ad A.I.R.;
- una Scheda-tipo di Relazione A.I.R., cui uniformare l'analisi di impatto della regolazione condotta dall'Amministrazione Centrale della Sapienza per l'attività di regolazione inerente gli ambiti individuati in via sperimentale dalla Direzione generale.

Le Linee guida e la relativa scheda-tipo di Relazione A.I.R. vengono allegate quale parte integrante.

Nel merito, il Presidente ritiene necessario un graduale recepimento di tali disposizioni anche attraverso un periodo di sperimentazione, per cui il Direttore Generale individuerà ambiti di normazione interna da assoggettare al modello di analisi in via sperimentale e per un periodo di tempo determinato, all'esito del quale verificare l'impatto della metodica sull'Amministrazione e l'efficacia dello strumento per l'eventuale estensione del modello a tutti gli ambiti di regolamentazione.



11 FEB. 2014

**DELIBERAZIONE N. 42/14**

**IL SENATO ACCADEMICO**

**VISTA**

la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

**VISTO**

lo Statuto dell'Università, emanato per D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

**VISTO**

il Piano della Performance di Sapienza Università di Roma per l'anno 2013;

**LETTA**

la relazione istruttoria predisposta dal Settore Studi, Consulenze e Documentazione - Ufficio Studi e Consulenze dell'Area Affari Legali;

**VALUTATO**

il contenuto delle Linee guida per l'Analisi di Impatto della Regolazione (A.I.R.) in Sapienza e relativo allegato;

**RITENUTO**

utile raccomandare che la Regolazione interna Sapienza sia ispirata ai principi di semplicità e comprensibilità immediata;

Con voto unanime

**DELIBERA**

di approvare le Linee guida per l'Analisi di Impatto della Regolazione (A.I.R.) in Sapienza, che saranno successivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

**IL SEGRETARIO**  
Carlo Musto D'Amore

**IL PRESIDENTE**  
Luigi Frati



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

## **AREA AFFARI LEGALI**

OBIETTIVO Piano della Performance 2013 n. 11.3

**PREDISPOSIZIONE  
di LINEE GUIDA PER L'ANALISI DELL' IMPATTO DELLA  
REGOLAZIONE (AIR)**



## INDICE

### 1. L'ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAZIONE. FINALITA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO.

- 1.1. L'Analisi di impatto della regolazione e finalità
- 1.2. L'Analisi di Impatto della Regolazione in Italia e la sua disciplina.

### 2. L'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE NEL SISTEMA UNIVERSITARIO

- 2.1. L'Analisi di impatto della regolazione nelle Università italiane.

### 3. DEFINIZIONE DEL CONTESTO OPERATIVO DELL'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE IN SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA

- 3.1. L'Analisi di impatto della regolazione nella Sapienza.
- 3.2. Linee guida per la redazione di un testo normativo.
- 3.3. L'effettuazione dell'Analisi di impatto della regolazione.
- 3.4. La Relazione di Analisi di impatto della regolazione.
- 3.5. Lo Schema-tipo di Relazione di Analisi di impatto della regolazione.

## BIBLIOGRAFIA

- **ALLEGATO 1: MODELLO DI RELAZIONE AIR**
- **ALLEGATO 2: ESEMPIO DI RELAZIONE AIR** (AIR su D.P.R. n. 80/2013 - “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”)



## **1. L'ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAZIONE. FINALITA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO.**

### **1.1. L'Analisi di impatto della regolazione e finalità**

L'Analisi di Impatto della Regolazione (c.d. AIR) consiste in una valutazione, *ex ante*, non solo in termini strettamente giuridici, ma anche socio-economici, degli effetti che un testo normativo produce.

Le metodologie di analisi dell'impatto della regolazione possono riguardare l'impatto delle nuove regole proposte oppure l'analisi *ex post* delle regole già esistenti, ai fini della loro eventuale modificazione o abrogazione.

Lo scopo dell'analisi è quello di verificare l'opportunità dell'emanazione di un *corpus* normativo, e, ancora, quello di valutarne gli effetti sui destinatari e sulla realtà sociale su cui esso va ad incidere.

L'intento finale è quello di normare ricercando un'efficacia concreta, sostanziale, non solo formale, del testo normativo in corso di preparazione o di quello già in vigore e che si vuole emendare - ma anche, e non ultimo per importanza, quello di migliorare la qualità e la trasparenza della normazione.

Nell'Unione Europea, il tema della qualità della regolazione è stato introdotto dal Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992 e dalla pubblicazione del Libro bianco su "Crescita, competitività e occupazione".

Nel giugno del 2005, la Commissione europea ha pubblicato delle Linee guida comunitarie sull'Analisi di Impatto della Regolazione, con il documento "*Impact Assessment Guidelines*".<sup>1</sup>

Quanto alla vincolatività dei principi dettati in materia di AIR a livello di Unione europea, occorre dire che, attualmente, non vige alcun obbligo formale sull'applicazione dell' AIR, nonostante le raccomandazioni delle istituzioni europee.

In conclusione, tenendo conto delle ricerche comparative, emerge un grado di utilizzo di questo strumento assai diffuso, ma ancora fortemente diversificato da paese a paese.<sup>2</sup>

### **1.2. L'Analisi di Impatto della Regolazione in Italia e la sua disciplina.**

Nell'ordinamento italiano, il punto d'avvio per l'AIR è costituito dalla Legge 8 marzo 1999, n. 50, (Legge di semplificazione 1998): venne introdotta una sperimentazione dell'AIR sugli "schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali".

Una seconda tornata di iniziative normative si è avuta con il Dpcm 8 Marzo 2007, che ha costituito il Tavolo permanente per la semplificazione normativa, e la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2869 dell'11 aprile 2007 sulla qualità della regolazione e l'analisi di impatto della regolamentazione.

Successivamente, è stato emanato il DPCM 11 settembre 2008, n. 170, con il quale è stato approvato il "*Regolamento recante la disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, co 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246*".

Questo provvedimento ha definito i criteri e la metodologia per procedere alla stesura della relazione AIR. Il decreto prevede che la nuova disciplina debba applicarsi agli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, ai provvedimenti interministeriali e ai disegni di legge di iniziativa governativa.

<sup>1</sup> Commissione europea, *Impact Assessment Guidelines*, SEC (2005)791, Giugno 2005.

<sup>2</sup> Formez (2004), *L'analisi di impatto della regolazione in dieci paesi dell'Unione europea*, Quaderni Formez, n. 32. L'indagine ha riguardato, in particolare, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Regno Unito. Svezia e Ungheria.



Nel medesimo decreto, inoltre, è definito ed allegato un modello di riferimento per procedere alle valutazioni d'impatto articolato in varie sezioni, le quali identificano il percorso logico che le amministrazioni centrali dovranno seguire nella fase di prima applicazione.

La **Direttiva PCM del 26 febbraio 2009**, relativa all'istruttoria degli atti normativi del Governo, nel disciplinare la fase prodromica alla formazione degli atti normativi dell'esecutivo e la rilevanza che nell'iter di produzione delle norme deve essere rivestita dall'analisi di impatto, ribadisce che, di regola, gli schemi degli atti normativi devono essere corredati della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, redatta utilizzando l'apposito modello allegato.

Infine, il **DPCM del 19 novembre 2009, n. 212**, contenente il "Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'Impatto della Regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.", per rendere efficace la semplificazione della regolazione e supportare la stessa AIR, contiene principi atti a disciplinare la VIR, ossia la verifica, a valle, dell'impatto della regolazione, della sua qualità, efficacia ed incisività nei confronti dei cittadini, delle imprese, delle istituzioni e degli operatori del sistema pubblico.

Parallelamente, ai fini di una valutazione comparativa della regolazione nazionale, regionale e locale, si è creato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del portale pubblico **www.qualitanormazione.gov.it**, con il compito di promuovere la diffusione e la condivisione delle conoscenze e delle prassi di *better regulation* e la digitalizzazione dei processi di analisi della valutazione d'impatto. Cio', anche in virtù del convincimento che, in un momento di recessione economica, *"una migliore regolazione provoca un risparmio per le imprese, un maggiore livello di democrazia per i cittadini e un aumento in termini di PIL"*.<sup>3</sup>

L'analisi costi/benefici delle norme deve essere svolta in modo comparato, dal livello statale alla dimensione europea, dal livello regionale a quello delle autonomie e degli enti pubblici.

Anche la **Corte Costituzionale**, con la recente **Sentenza 17 luglio n. 200 del 2012**<sup>4</sup>, ha sottolineato l'importanza della qualità della regolazione. Secondo la Corte, *"l'efficienza e la competitività del sistema economico risentono della qualità della regolazione, la quale condiziona l'agire degli operatori sul mercato"*.

Una regolazione non efficace o ingiustificatamente intrusiva può generare inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale.

Tutti gli enti pubblici, dotati di autonomia normativa, "devono procedere ad una regolazione di qualità, armonica e coordinata, per evitare che le riforme introdotte ad un determinato livello di governo siano, nei fatti, vanificate dal diverso orientamento dell'uno o dell'altro degli ulteriori enti che compongono l'articolato sistema delle autonomie" (**Corte Costituzionale, sentenza 16 gennaio 2013, n. 8**).<sup>5</sup>

## **2. L'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE NEL SISTEMA UNIVERSITARIO**

### **2.1. L'Analisi di impatto della regolazione nelle Università italiane.**

Alla luce dell'art. 33 Cost., della Legge n. 168 del 1989 (Legge sull'autonomia universitaria), nonché della recente Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"), i principali atti di

<sup>3</sup> A. NATALINI, *La better regulation in Italia*, in [www.saperi.forumpa.it/relazione/la-better-regulation-italia](http://www.saperi.forumpa.it/relazione/la-better-regulation-italia)

<sup>4</sup> [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>5</sup> [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).



disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli Atenei sono costituiti essenzialmente dagli Statuti e dai Regolamenti di Ateneo. Essi devono rispettare, oltre i principi costituzionali, le disposizioni di legge e quelle contenute nei regolamenti ministeriali.

Ad essi possono aggiungersi i decreti e le disposizioni direttoriali e dirigenziali, nonché le Circolari di Ateneo, che, avendo il valore di norme interne, sono vincolanti esclusivamente per il personale, docente e non docente, di ruolo e non, che presta servizio presso gli Atenei.

Lo Statuto, per espressa previsione dell'art. 2 della Legge n. 240 del 2010, costituisce il principale strumento normativo sull'organizzazione delle Università. I Regolamenti disciplinano, viceversa, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, nonché di eventuali regolamenti ministeriali, singoli o più settori di attività delle Università.

Altra tipologia di atti normativi, sovente presenti negli ordinamenti universitari, sono i c.d. Codici, tra i quali si annoverano il Codice etico previsto dalla Legge 240/2010, il Codice di comportamento di cui alla Legge 190/2012 e al DPR 62/2013.

Attualmente, non si rinviene una norma specifica che obblighi le singole Università italiane ad effettuare un'analisi sull'impatto della regolazione contenuta nei propri atti normativi; l'analisi della regolazione risulta viceversa cogente per l'organo statale di vigilanza, indirizzo e coordinamento, ossia il MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca), in virtù della normativa sopra citata.

Tuttavia, sia per effetto della legislazione comunitaria, sia per effetto della legislazione nazionale di principio sinora emanata, si ritiene quanto mai opportuno ed attuale intraprendere un'attività di Analisi di impatto, avente ad oggetto l'attività di regolazione svolta dagli Atenei.

L'analisi d'impatto della regolamentazione, difatti, costituisce uno strumento tecnico-normativo che consente la **valutazione preventiva** degli effetti delle proposte di atti normativi e regolamentari, prodotti sui cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni.

### **3. L'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE IN SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA.**

#### **3.1. L'Analisi di impatto della regolazione nella Sapienza.**

L'AIR, in quanto strumento volto a garantire la "qualità" della regolamentazione, rappresenta un ulteriore *step* nel percorso intrapreso dalla Sapienza già da qualche anno verso il **miglioramento continuo** e la qualità tramite un complesso sistema di attività volte a tenere sotto controllo e a migliorare i processi e gli esiti dei medesimi nell'ottica di creare "Valore" per l'Ateneo.

**Qualità** della normazione, quindi, come adeguatezza dei contenuti, coerenza con il tessuto normativo di riferimento interno ed esterno, efficacia della programmazione degli interventi normativo-regolamentari da porre in essere all'interno dell'Ateneo, ma anche garanzia di trasparenza e certezza del diritto, oltre che, ovviamente, fattore determinante per una buona amministrazione all'insegna dell'efficienza e dell'efficacia.

L'AIR non consiste solo in una relazione da allegare ad uno schema di regolamento o ad un atto di pianificazione, ma deve essere considerata come un nuovo approccio metodologico all'attività di regolazione da introdurre in Sapienza e, per questo, richiede una fase di sperimentazione.

L'AIR si concretizza, infatti, in un insieme di attività da realizzare in fase di predisposizione degli atti normativi al fine di verificare ex ante l'opportunità di un nuovo intervento normativo, tenendo conto dei probabili effetti sulle attività sui destinatari: il tutto formalizzato nella relazione illustrativa, la cui funzione essenziale consiste nell'indicare i principi ispiratori dell'iniziativa e i contenuti del provvedimento.



La relazione esplicita le motivazioni dell'intervento normativo, le sue finalità, i prevedibili effetti del provvedimento anche con riferimento alle esigenze cui esso intende rispondere e al contesto economico e sociale sul quale il provvedimento interviene. In essa vanno illustrati i contenuti generali del provvedimento, la struttura dell'atto e il contenuto dei singoli articoli, dando conto delle scelte normative adottate. Infine, essa dovrà chiarire come le nuove disposizioni che si introducono impattano sulla normativa vigente, al fine di agevolare la lettura delle nuove norme ed evitare possibili dubbi interpretativi.

Una produzione normativa e regolamentare di qualità rappresenta non solo un elemento di trasparenza e di certezza del diritto, ma anche un fattore determinante per la buona amministrazione.

Di seguito vengono delineate delle brevi, ma efficaci Linee Guida per la redazione degli atti normativi e regolamentari di Ateneo, primo passaggio per l'elaborazione di un testo normativo chiaro, esaustivo ed efficace, da sottoporre, di seguito, ad AIR.

### **3.2. Linee guida per la redazione di un testo normativo.**

Il testo normativo deve ispirarsi ai seguenti criteri:

#### **- Stile e linguaggio.**

Il precetto è efficace ed autorevole solo se chiaro, preciso e sintetico per il destinatario.

Le disposizioni devono essere chiare, non involute, caratterizzate dalla forma precettiva, non ipotetiche.

I termini attinti dal linguaggio giuridico o tecnico vanno impiegati in modo appropriato, secondo il significato loro assegnato dalla scienza o dalla tecnica che li concerne.

Nella formulazione dei precetti è essenziale la massima uniformità nell'uso dei modi verbali.

Il modo verbale proprio delle norme giuridiche, tendenzialmente, è l'indicativo presente, modo più idoneo ad esprimere il contenuto della disposizione normativa, nella prevalenza dei casi consistente in direttive, ordini, comandi.

Vanno tendenzialmente evitati il modo congiuntivo e l'uso del tempo futuro, in quanto esprimono l'ipotesicità e la non immediatezza del precetto.

E' indispensabile altresì utilizzare un'omogeneità terminologica, per evitare equivoci o dubbi interpretativi e per agevolare la facile lettura ed il facile collegamento dei testi normativi con i testi precedenti e successivi.

#### **- Struttura dell'atto.**

Il titolo dell'atto deve rendere esplicito e conoscibile, sia pure in modo sintetico, il contenuto del provvedimento, nonché rendere più agevole, la ricerca, anche attraverso strumenti informatici, del provvedimento stesso e di quelli ad esso connessi.

Nel titolo dell'atto va – in ogni caso – esplicitato l'oggetto principale della disciplina in questione; vanno evitate, invece, le espressioni generiche o le semplici citazioni per data e numero di promulgazione di leggi o altri testi legislativi, cui l'atto normativo fa riferimento (c.d. "titoli muti").

Le premesse devono indicare le norme di rango superiore che attribuiscono il potere esercitato con il provvedimento normativo da adottare.

Le disposizioni che interferiscono con la regolazione da effettuare vanno ordinate in senso gerarchico ed in senso cronologico crescente, citando, ovviamente, prima, laddove presente, la normativa nazionale e poi quella di Ateneo.

Vanno poi indicati gli adempimenti istruttori connessi all'emanazione del testo normativo.

In generale, le citazioni delle norme e gli adempimenti istruttori compiuti vanno caratterizzati dal termine "Visto".



Infine, nelle premesse vanno indicati la determinazione conclusiva (delibera CdA, Senato Accademico, ecc...) e la formula che introduce l'articolato.

Si utilizza l'espressione "emana" quando l'atto è adottato da un organo diverso da quello che ha predisposto l'atto; "adotta", "dispone" quando l'organo è lo stesso.

Vanno ovviamente citati in premessa tutti gli atti istruttori: pareri, intese, ecc...

Dopo le premesse, viene introdotto il corpo del testo normativo vero e proprio, la cui unità elementare è costituita da articoli (unità essenziale, numerata progressivamente) suddivisi in commi.

#### **- Aspetti sostanziali di redazione e contenuto dell'atto.**

La redazione dei testi implica la cura non solo di aspetti formali, ma anche di carattere più propriamente sostanziale.

I testi di carattere normativo, di regola, non vanno motivati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 241 del 1990. Tuttavia, ciò non toglie l'opportunità di indicare le finalità del testo, onde consentirne la facile lettura, comprensibilità della *ratio* e conoscibilità.

Di seguito, va definito poi l'ambito di efficacia dell'atto, ossia il campo di applicazione, sia dal punto di vista oggettivo (riferimento alle categorie di rapporti giuridici su cui l'atto incide) sia soggettivo (soggetti destinatari dell'atto).

Quanto al contenuto dispositivo, esso attiene alla disciplina oggetto dell'intervento.

La materia oggetto di disciplina deve essere chiara e delimitata.

La vincolatività delle disposizioni aventi immediato contenuto precettivo e ritenute socialmente, oltre che giuridicamente, più rilevanti, va assicurata attraverso un efficace, ma non pervasivo, strumento sanzionatorio.

Molto importante è la **c.d. copertura amministrativa**, ossia i profili organizzativi necessari ad assicurare che le nuove previsioni abbiano una corretta e completa applicazione.

Nella redazione del testo è necessario, all'uopo, definire gli strumenti organizzativi e/o procedurali necessari per dare concreta attuazione alle emanande disposizioni.

In questo contesto si inserisce l'AIR.

#### **- Disposizioni di natura sanzionatoria**

In virtù dell'incisività sulla sfera giuridica dei destinatari, le disposizioni aventi carattere sanzionatorio, in ossequio al principio di legalità (art. 23 Cost.), devono contenere espresso riferimento alle norme legittimanti la potestà sanzionatoria, con l'indicazione dell'organo e/o dell'ufficio competente ad irrogare le sanzioni.

#### **- Disposizioni di copertura finanziaria**

Qualora l'atto comporti oneri finanziari deve contenere una disposizione che vi faccia espresso riferimento o che faccia riferimento alla fonte di copertura.

La clausola di copertura finanziaria deve riferirsi all'intero testo normativo e non a parti di esso.

Considerata l'attuale politica di contenimento della spesa, si ritiene opportuno l'inserimento, anche quando non sussistano nuovi e/o maggiori oneri, di una espressa disposizione che escluda qualsiasi aggravio finanziario per l'Amministrazione.

#### **- Disposizioni di richiamo, abrogative, transitorie e finali.**

La parte finale dell'atto deve tracciare il rapporto con gli altri atti normativi e regolamentari interferenti, in funzione di raccordo o di abrogazione.

E' buona regola che l'atto richiami le disposizioni da abrogare, assicurando così una corretta manutenzione dell'ordinamento, nonché la periodica verifica della esaustività delle norme vigenti.

Le disposizioni finali e transitorie disciplinano il passaggio dal regime previgente a quello nuovo.

Esse devono avere un ambito di validità temporale nettamente definito, non potendo dare luogo a fasi o cicli di vuoto normativo.



#### **- Registrazione**

Il testo deve essere debitamente registrato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e regolamentari di Ateneo.

#### **- Entrata in vigore.**

Il testo entra in vigore dalla data della sua pubblicazione, che deve avvenire sul sito web dell'Amministrazione.

Trattandosi di testi non aventi rango primario non vi è una *vacatio legis*, anche se può opportunamente essere previsto un termine iniziale di decorrenza, anche ai fini della certezza del diritto.

### **3.3. L'effettuazione dell'Analisi di impatto della regolazione.**

Ai fini dell'avvio dell'AIR all'interno della Sapienza, si ritiene per quanto premesso indispensabile ancorare il sistema di analisi alle prescrizioni contenute nel DPCM 170/08; in base a queste, si impone la definizione delle seguenti fasi:

1. Individuazione delle Strutture o Unità Organizzativa, abilitata alla implementazione, al coordinamento, alla diffusione e al monitoraggio costante dell'AIR;
2. Individuazione delle Strutture e degli oggetti di normazione da sottoporre all'AIR;
3. Realizzazione di attività formativa, di livello base e avanzato, e di apposite esercitazioni rivolte al personale delle varie strutture coinvolte;
4. Effettuazione di sperimentazioni AIR su specifiche tipologie di atti normativi;
5. Rilevazione dei dati e risultati ed individuazione delle criticità emerse;

L'analisi è svolta dall'Amministrazione per due fini essenziali:

**a) valutare**, anche nella fase di proposta, gli effetti sui destinatari di norme e regolamenti e sulla propria organizzazione, dei propri atti normativi e amministrativi generali, compresi gli atti di programmazione e pianificazione, con particolare riferimento alla semplificazione amministrativa;

**b) monitorare** il grado di soddisfazione non solo degli utenti, ma più in generale, dell'opinione pubblica, relativamente ai servizi erogati.

L'effettuazione dell'AIR richiede **un percorso logico e metodologico definito**, che è, a sua volta, un processo, da articolarsi necessariamente (in base al DPCM 170/08) nei seguenti **otto** passaggi:

1. rilevazione delle esigenze di intervento
2. definizione dell'ambito operativo di intervento
3. consultazione dei destinatari dell'intervento
4. individuazione degli obiettivi, generale e specifici dell'intervento
5. definizione e selezione delle opzioni
6. valutazione degli effetti sull'amministrazione e sui suoi destinatari
7. stima costi e benefici delle opzioni rilevanti
8. individuazione dello strumento tecnico normativo appropriato

**1.** La rilevazione delle **esigenze** varia a seconda dell'Amministrazione. L'esigenza di una modifica della situazione regolatoria vigente può dipendere da nuovi vincoli giuridici, imposti da norme nazionali e/o regionali, oppure può essere suggerita dalla stessa Amministrazione, in base ad una valutazione critica delle disposizioni in essere, oppure ancora, può essere prospettata dalle rappresentanze degli *stakeholders*, mediante richieste, sollecitazioni, manifestazioni o eventuali insoddisfazioni rilevate dall'amministrazione.



2. Una volta definite le esigenze, occorre individuare attentamente il cd. "**ambito d'intervento**", inteso sia come strutture e attività interessate (confini oggettivi) sia come contesto di riferimento (confini soggettivi).

3. Nei casi di potenziale maggiore impatto sull'utenza, potrebbe rivelarsi utile ancorché aggravante del processo, **la consultazione dei destinatari dell'intervento**, cioè, dei potenziali beneficiari della proposta regolativa, per raccogliere informazioni e dati utili al fine di individuare le opzioni praticabili, a valutarne gli effetti. Le consultazioni (attivabili in forma di indagini statistiche, panel, interviste semi-strutturate, focus group, riunioni informali) svolgono un ruolo fondamentale e devono essere realizzate con la dovuta professionalità: è evidente che nel caso di intenda avvalersi di tale strumento, occorra predisporre e diffondere in modo mirato un documento di consultazione.

4. Una volta individuato e messo a fuoco il problema da affrontare, l'Amministrazione determina uno o più **obiettivi dell'intervento**, volti a soddisfare, in tutto o in parte, le esigenze rilevate. La corretta specificazione degli obiettivi è essenziale sia per la selezione, tra tutte le possibili alternative, delle opzioni "rilevanti" (rispetto, appunto, agli obiettivi) sia per la scelta dell'opzione "preferita", che deriverà da un giudizio di efficacia.

5. Successivamente, si dovrà procedere alla definizione e selezione delle **opzioni regolative**, che possono essere:

- Opzione 0 = non intervento, ossia: tra le varie soluzioni possibili, l'Amministrazione ritiene che sia più utile ed opportuno non intervenire, non regolare,
- Deregolazione o semplificazione = ossia snellimento o *reductio ad unum* di norme già esistenti,
- Autoregolazione = definizione di Linee guida a cui le strutture decentrate dovranno adeguarsi,
- Informazione = modifica indiretta, tramite apposite campagne di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei destinatari,
- Regolazione diretta = intervento regolatorio con previsione di eventuali sanzioni (*imposizione, autorizzazione, standard*) e scelta dello strumento normativo (*regolamento, circolare, etc.*);
- Opzione mista = si concretizza in parte nell'intervento regolatorio diretto ed in parte nella deregolazione, autoregolazione e/o informazione.

6. Quindi si procederà alla **valutazione degli effetti** sull'Amministrazione e sui suoi destinatari. Questa è la fase fondamentale dell'AIR e richiede l'identificazione dei costi e dei benefici attesi per l'amministrazione e per le varie categorie di destinatari: in tal modo, tenendo anche conto delle informazioni acquisite mediante la consultazione, si potrà stimare l'impatto correlato all'attuazione delle varie ipotesi d'intervento e procedere all'individuazione dell'opzione preferita. Pur essendo possibile utilizzare tecniche di valutazione diverse, occorre sempre tendere ad una *misurazione quantitativa* dei costi e benefici attesi delle opzioni, al fine di facilitare la comparazione tra di esse.

7. La valutazione comparativa **costi-benefici**, va ripartita in 3 sottovoci:

- a) Individuazione e quantificazione dei destinatari (es. tutti i ricercatori, 1000 studenti, ecc...)
- b) Individuazione costi e benefici per ogni categoria di destinatari (es. la regolazione in un certo modo comporta un costo di 10 Euro ed un beneficio di 20 Euro per ogni Collaboratore ed esperto linguistico, su un totale di 40 Collaboratori ed esperti linguistici, ecc...)
- c) Quantificazione costi e benefici complessiva o globale



Dalle risultanze dei dati delle 3 sottovoci sopra indicate risulta il totale, che conduce alla valutazione complessiva o finale, che può comportare anche la scelta di non regolare affatto una data materia (c.d. “opzione zero”).

**8. Infine: l'individuazione dello strumento tecnico normativo appropriato** (regolamento, circolare, etc.). Il Soggetto/Struttura deputato/a alla sua redazione sarà il soggetto/struttura procedente per competenza, cui competerà anche la relazione tecnica di accompagnamento.

Ad esso sarà fornito l'eventuale supporto tecnico-informativo dalla Struttura o Unità Organizzativa, abilitata alla implementazione, al coordinamento, alla diffusione e al monitoraggio costante dell'AIR, da individuarsi a cura del Direttore Generale, cui spetta l'individuazione degli atti normativi da sottoporre, in una prima fase di sperimentazione, all'analisi di impatto della regolazione.

### **3.4. La Relazione di Analisi di impatto della regolazione.**

Le disposizioni contenute del DPCM 11 settembre 2008, n. 170 (“Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione - AIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246”).

Le disposizioni in esso contenuto possono validamente essere considerate anche per gli atti normativi delle altre PP.AA, come le Università, tenuto conto delle loro peculiarità organizzative.

La redazione della relazione AIR va preceduta da un'istruttoria, comprensiva delle fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti e indiretti della proposta di regolamentazione e coerente con i seguenti principi:

- a) proporzionalità;
- b) flessibilità dei metodi di rilevazione dei dati;
- c) trasparenza delle procedure e degli atti.

Quanto al contenuto, la relazione AIR deve indicare la sequenza logica delle informazioni raccolte e organizzate dall'amministrazione procedente, nonché i risultati dell'analisi svolta e la giustificazione della scelta compiuta.

Al citato DPCM è allegato un modello di Relazione AIR, al quale si rinvia quale schema utile di riferimento, e del quale si riassumono brevemente i tratti principali

La **prima sezione** è dedicata al contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende soddisfare.

La **seconda sezione** descrive le procedure di consultazione effettuate, indicando le modalità seguite ed i soggetti consultati. La sezione indica, eventualmente, le ragioni del limitato o mancato svolgimento delle consultazioni.

La **terza sezione** descrive la valutazione dell'opzione del non intervento (c.d. «opzione zero»), indicando i prevedibili effetti di tale scelta, con particolare riferimento ai destinatari e agli obiettivi di cui alla prima sezione, compresa la possibilità di ricorrere all'attivazione dei meccanismi di regolazione spontanea, ossia alle opzioni volontarie e di autoregolazione.

La **quarta sezione** descrive le opzioni alternative di intervento regolatorio, diverse da quella proposta, esaminate nel corso dell'istruttoria, con particolare attenzione alle ipotesi normative formulate dai soggetti interessati nelle fasi di consultazione, alla rilevanza e alla concreta attuabilità delle diverse opzioni presentate, al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La **quinta sezione** descrive l'intervento regolatorio prescelto, indicando:

- A) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;



B) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti;

C) la puntuale indicazione degli obblighi informativi ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti;

D) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;

La **sesta sezione** descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

B) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

C) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

D) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

### **3.5 Lo Schema-tipo di Relazione di Analisi di impatto della regolazione.**

Sulla scorta delle osservazioni sopra formulate, è stata pertanto messa a punto una Scheda di Relazione AIR, di seguito allegata, cui dovranno uniformarsi tutte le Aree dell'Amministrazione Centrale della Sapienza per l'attività di regolazione inerente gli ambiti individuati in via sperimentale dalla Direzione generale. L'esito di tale sperimentazione, per la quale si suggerisce un periodo di non meno di un anno, sarà oggetto di valutazione ai fini di un'eventuale estensione dello strumento a tutti gli ambiti di regolazione.

Il "modello" è corredato, a titolo esemplificativo da un esempio di relazione di Analisi di impatto della regolazione (AIR su D.P.R. n. 80/2013 - *Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione*)

ALLEGATO 1: MODELLO DI RELAZIONE AIR

ALLEGATO 2: ESEMPIO DI RELAZIONE AIR (AIR su D.P.R. n. 80/2013 - *“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”*)



## **BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO**

### **Classici:**

- F. CARNELUTTI**, *Certezza, autonomia, libertà, diritto*, in “Il diritto dell’economia”, 1956.
- F. PATRONI GRIFFI**, *La fabbrica delle leggi e la qualità della normazione in Italia*, in “Diritto amministrativo”, I, 2000.
- S. RODOTA’**, *La vita e le regole: tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano, 2007.
- G. ROSSI**, *Il gioco delle regole*, Giuffrè, Milano, 2006.
- M. A. SANDULLI**, *Codificazione, semplificazione e qualità delle regole*, Giuffrè, Milano, 2005.
- F. SORRENTINO**, *Le fonti del diritto*, ECIG, Genova, 1992.
- F. VASSALLI**, *La missione del giurista nell’elaborazione delle leggi*, in Scritti in onore di F. Carnelutti, I, Cedam, Padova, 1956.

### **Letteratura recente:**

- AA.VV.**, *La valutazione dei costi e dei benefici nell’analisi di impatto della regolazione*, a cura di **F. Momigliano - F. G. Nuti**, progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001.
- AA.VV.**, *L’Analisi di impatto della regolazione in prospettiva comparata*, a cura di **C.M. Radaelli**, progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001.
- AA.VV.**, *La consultazione nell’Analisi dell’impatto della regolazione*, a cura di **A. La Spina – S. Cavatorto**, progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001.
- AA.VV.**, *L’analisi di impatto della regolazione in dieci paesi dell’Unione europea*, a cura del Formez, in “Quaderni del Formez”, Roma, ed. a cura del Formez, 2004, n. 32.
- R. BALDWIN**, *Rules and Government*, Oxford, Clarendon press, 1995.
- F. BASILICA**, *L’analisi di impatto della regolazione nell’ordinamento italiano*, in F. Basilica (a cura di), *La qualità della regolazione*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Rimini, Maggioli Editore, 2006
- M. DE BENEDETTO, M. MARTELLI, N. RANGONE**, *La qualità delle Regole*, Bologna, Il Mulino, 2011.
- C. DELL’ACQUA**, *L’analisi di impatto della regolazione tra politica ed amministrazione*, in Scritti in onore di G. Ferrara, II, Torino, Giappichelli, 2005.
- A. LA SPINA**, *L’analisi d’impatto della regolazione: i caratteri distintivi, le tecniche, la ricezione in Italia*, Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione n. 4, 2000.
- P. MARCONI - C. LACAVA**, *La legge di semplificazione*, in *Giorn. Dir. Amm.*, V, 1999.
- A. NATALINI**, *La better regulation in Italia*, in [www.saperi.forumpa.it/relazione/la-better-regulation-italia](http://www.saperi.forumpa.it/relazione/la-better-regulation-italia)
- A. NATALIZI - F. SARPI**, *L’insostenibile leggerezza dell’Air*, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2009, I.
- R. PERNA**, *Alla ricerca della regulation economicamente perfetta*, in “Mercato, Concorrenza, Regole”, 2003, n. 1.
- N. RANGONE – J. ZILLER**, *Policies and Regulations for Local sustainable development*, in Collana “Studi di attualità giuridiche”, n.11, Napoli, Esi, 2013.

**Modello di RELAZIONE di ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE**

Area .....  
Ufficio .....  
Settore .....

**PROPOSTA di REGOLAZIONE**

.....  
.....

**SEZIONE 1: CONTESTO ED OBIETTIVI**

A. Sintetica descrizione del quadro normativo vigente:

.....  
.....

B. Illustrazione sintetica delle eventuali carenze e criticità vigente normativa, nazionale e di Ateneo:

.....  
.....

C. Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze, con particolare riferimento al territorio di riferimento

.....  
.....

D. Descrizione degli obiettivi di breve-medio periodo da realizzare mediante l'intervento normativo:

.....  
.....

E. Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:

.....  
.....

**SEZIONE 2: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

A. Consultazioni effettuate  
Categorie di destinatari consultate

.....  
.....

Ragioni del limitato o mancato svolgimento delle consultazioni

.....  
.....

**SEZIONE 3: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (C.D. "OPZIONE ZERO")**

*Motivazione del non intervento normativo, con indicazione dei prevedibili effetti di tale scelta, con particolare riferimento ai destinatari ed agli obiettivi di regolazione di cui alla sezione 1:*

.....  
.....

**SEZIONE 4: VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI ITER REGOLATORIO**

Descrizione delle opzioni alternative di iter regolatorio, diverse da quella proposta, esaminate nel corso dell'istruttoria:

.....  
.....

**SEZIONE 5: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA SCELTA E PROPOSTA IN DEFINITIVA**

A. Indicazione del metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

.....

B. Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività

.....

C. Indicazione degli obblighi informativi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti

.....

D. Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate

.....

E. Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio ai fini dell'attuazione (*misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilita' di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.*)

.....

.....

**SEZIONE 6: MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

A. Responsabili dell'attuazione dell'iter regolatorio

.....

B. Pubblicità ed informazione del testo normativo

.....

C. Descrizione degli strumenti per il controllo ed il monitoraggio del testo normativo:

.....

D. Eventuali meccanismi di revisione e/o l'adeguamento periodico della regolazione

.....

.....

**Oggetto:** Schema di d.P.R. concernente: *“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”*

**Referente AIR** - Renato Corosu - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Ufficio Legislativo - Settore attività del Governo  
Tel 06.5849.2961/2728 Fax 06.5849.3958 renato.corosu@istruzione.it

## ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

### SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

#### A) **Descrizione del quadro normativo vigente.**

L'intervento regolatorio si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione”*; dal d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286, recante: *“Disposizioni per l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché per il riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*; dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* ed in particolare l'articolo 1, commi da 610 a 615; dal d.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante: *“Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”* e in particolare l'articolo 17; dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”* e in particolare l'articolo 2, comma 4-undecies; dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”* e in particolare l'articolo 19, comma 1, che prevede il ripristino dell'Istituto nazionale di documentazione pedagogica, innovazione e ricerca educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare; dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”* e in particolare l'articolo 51; dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante: *“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico”* e in particolare l'articolo 1, commi 4, lettera b), e 5 e dal d.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, recante: *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e successive modificazioni”* e in particolare l'articolo 9 che disciplina le modalità di organizzazione e di svolgimento della funzione ispettiva.

#### B) **Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.**

La normativa attuale, pur prevedendo un sistema di valutazione della qualità del sistema educativo, non permette di verificare l'efficienza delle singole attività svolte e i risultati raggiunti nella didattica dalle singole istituzioni scolastiche e formative. Inoltre, fino ad oggi non era stato previsto, a livello nazionale, un sistema di valutazione idoneo

a verificare attraverso periodiche rilevazioni le istituzioni scolastiche e formative sulle competenze degli studenti, anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali.

**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Occorre prevedere un sistema di valutazione nazionale attraverso cui le istituzioni scolastiche e formative sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, di seguito denominato Invalsi, anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di I grado, seconda e ultima della scuola secondaria superiore. Infine, occorre anche colmare il grave ritardo che il nostro Paese sconta, rispetto agli altri partner europei e mondiali, nell'affrontare con efficacia il tema della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, un'inerzia che può rallentare i processi di cambiamento necessari per superare l'attuale crisi economica globale.

**D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.**

L'intervento è sostanzialmente finalizzato a disciplinare l'introduzione di un sistema di valutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche e formative.

Si rappresentano, di seguito, sinteticamente gli obiettivi vitali che l'intervento si prefigge di raggiungere:

- a) supportare le singole istituzioni scolastiche e formative nell'analisi dell'efficienza dei propri assetti organizzativi, della efficacia delle proprie azioni e della qualità complessiva del servizio erogato, al fine di promuovere un ciclo di autovalutazione, miglioramento, valutazione e verifica dei risultati conseguiti;
- b) aiutare le istituzioni scolastiche e formative in situazioni critiche, sostenendo le azioni di miglioramento dalle stesse definite e promuovendo interventi di sistema finalizzati al superamento delle medesime criticità;
- c) favorire la trasparenza, la rendicontazione sociale e la comparabilità dell'attività delle singole istituzioni scolastiche e formative, in una logica di confronto dei risultati, anche in ambito europeo e internazionale, mirato al perseguimento di obiettivi di miglioramento nello svolgimento delle attività didattiche e formative;
- d) consentire la valutazione dei dirigenti scolastici, individuando il contributo che gli stessi offrono al miglioramento della qualità del servizio educativo e formativo delle rispettive istituzioni scolastiche, nel rispetto del quadro normativo generale di riferimento e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'intervento, nell'introdurre una più stringente e attenta valutazione delle istituzioni scolastiche e formative, pone in evidenza il ruolo dell'Invalsi e dell'Indire, "braccia operative" del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella valutazione dei risultati raggiunti dalle stesse e principali destinatari delle disposizioni di indirizzo inserite nel presente intervento. Le disposizioni dell'intervento garantiscono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un ruolo di "supervisione" e "indirizzo" della valutazione, reso maggiormente incisivo rispetto al passato più recente, nell'obiettivo di promuovere la qualità della didattica, la trasparenza e la promozione del merito.

Ulteriore obiettivo è quello di colmare il grave ritardo che il nostro Paese sconta, rispetto agli altri partner europei e mondiali, nell'affrontare con efficacia il tema della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, un'inerzia che può rallentare i processi di cambiamento necessari per superare l'attuale crisi economica globale. Per tali motivi l'intervento costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere, anche attraverso la valutazione, un esercizio responsabile dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

Gli indicatori che permetteranno la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno:

- i risultati del periodico rapporto sul sistema scolastico e formativo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale redatto dall'Invalsi;
- i risultati del rapporto di autovalutazione secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi.

#### **E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento normativo.**

Destinatari pubblici sono le istituzioni scolastiche e formative, i dirigenti scolastici delle stesse, gli Uffici scolastici regionali, l'Invalsi, l'Indire e il contingente degli Ispettori del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

### **SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

#### **Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati.**

E' stato creato un gruppo di lavoro all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca composto da funzionari e dirigenti del Dicastero con il compito di effettuare consultazioni prodrome alla stesura dell'intervento. Tale gruppo ha effettuato a più riprese, attraverso formali tavoli di lavoro, consultazioni con associazioni, fondazioni ed esperti del settore, il cui contributo è confluito nella stesura definitiva del testo. Inoltre il testo è stato sottoposto e concordato anche con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

### **SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)**

#### **Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.**

L'adozione dell'opzione zero comporterebbe la permanenza delle criticità evidenziate e cioè l'impossibilità di verificare l'efficienza delle singole attività svolte e i risultati raggiunti nella didattica da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

### **SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO NORMATIVO**

#### **Opzioni alternative di intervento normativo.**

L'Amministrazione non ha ritenuto di valutare diverse opzioni alternative nel merito all'intervento normativo poiché il citato gruppo di lavoro ha ritenuto che l'intervento così come redatto fosse del tutto congruo ed effettivamente praticabile per raggiungere gli obiettivi vitali che l'intervento si prefigge di raggiungere.

## SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

### A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Il gruppo di lavoro ha effettuato una comparazione tra i sistemi di valutazione esistenti con quelli esistenti nello spazio europeo verificando che l'adozione dell'intervento comporterà un avvicinamento delle istituzioni scolastiche e formative italiane a quelle europee ed internazionali.

### B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione dell'intervento. Derivano vantaggi dall'adozione dell'intervento poiché introducendo una più stringente e attenta valutazione delle istituzioni scolastiche e formative, la stessa fungerà da volano per migliorare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza del "Sistema Scuola" e che milita a migliorare la qualità, nel suo complesso, delle istituzioni scolastiche e formative.

### C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

L'intervento non prevede obblighi informativi legati all'attuazione della normativa.

### D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

L'Amministrazione non ha proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state prese in esame diverse opzioni alternative sia di merito che giuridiche, tenuto conto che in sede di consultazione, non sono emerse soluzioni diverse da quella prescelta dall'Amministrazione stessa.

### E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento normativo.

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dalle norme negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali e umane già a disposizione. Le istituzioni scolastiche e formative hanno dato la loro disponibilità a dar corso immediato all'adozione delle nuove procedure.

## SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Una più stringente e attenta valutazione dell'efficienza delle singole attività svolte e i risultati raggiunti nella didattica dalle singole istituzioni scolastiche e formative comporterà un innalzamento delle competenze raggiunte dai discenti e quindi una maggiore competitività degli stessi nel contesto europeo e internazionale. Peraltro, come già evidenziato, l'intervento è teso a colmare il grave ritardo che il nostro Paese sconta, rispetto agli altri partner europei e mondiali, nell'affrontare con efficacia il tema della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, un'inerzia che può rallentare i processi di cambiamento necessari per superare l'attuale crisi economica globale. Per tali motivi l'intervento costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere, anche attraverso la valutazione, un esercizio responsabile dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

## SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

### A) **Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo.**

Sono soggetti attivi dell'intervento normativo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Invalsi, l'Indire i Nuclei di valutazione interna, il personale dirigente degli Uffici scolastici regionali.

### B) **Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.**

L'intervento sarà pubblicato, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, anche sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in modo da darne ampia diffusione ed accessibilità a tutti gli interessati.

### C) **Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento normativo.**

L'intervento prevede un monitoraggio periodico dell'applicazione dei parametri svolto secondo criteri e metodologie definite dall'Invalsi. L'attività periodica permetterà di valutare l'efficacia degli strumenti e il conseguimento dei livelli qualitativi programmati annualmente dal Ministero e costantemente monitorati dall'Invalsi.

### D) **Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.**

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: *"Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246"*, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà un monitoraggio periodico della realizzazione degli obiettivi qualitativi raggiunti. Tali obiettivi qualitativi saranno:

- i risultati del rapporto sul sistema scolastico e formativo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale redatto dall'Invalsi;
- i risultati del rapporto di autovalutazione secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi;
- il numero delle istituzioni scolastiche e formative supportate nell'analisi dell'efficienza dei propri assetti organizzativi, della efficacia delle proprie azioni e della qualità complessiva del servizio erogato;
- il numero delle istituzioni scolastiche e formative aiutate in situazioni critiche,;
- il numero delle istituzioni scolastiche e formative favorite per la trasparenza, la rendicontazione sociale e la comparabilità dell'attività;
- il numero dei dirigenti scolastici valutati e la qualità della valutazione in ordine al contributo che gli stessi hanno offerto al miglioramento della qualità del servizio educativo e formativo delle rispettive istituzioni scolastiche.

Va da sé che qualora emergessero eventuali criticità riconducibili a lacune insite nell'intervento normativo, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso saranno prese in esame misure integrative o correttive.